

# **STATUTO**



## **TITOLO PRIMO COSTITUZIONE**

### **Articolo 1 - Costituzione, natura, sede e durata**

1. La Federazione italiana badminton (F.I.Ba.) si è costituita il 23 marzo 1985, per trasformazione dell'associazione italiana badminton, sorta nel 1976 e convalidata con atto notarile nel 1977.
2. È un'associazione senza fini di lucro, che gode di personalità giuridica di diritto privato disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile, dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del CONI, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo.
3. È costituita da tutte le società, le associazioni e gli organismi simili che praticano l'attività del badminton.
4. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del badminton nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale.
5. È affiliata alla Badminton World Federation (B.W.F.) ed alla Badminton Europe (B.E.) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del badminton in Italia.
6. È riconosciuta dal CONI ed opera, sotto la vigilanza del CONI, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
7. Ha sede in Roma e durata illimitata.
8. La Federazione svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

### **Articolo 2 - Scopi**

1. La F.I.Ba. ha per scopi:
  - a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la regolamentazione del badminton in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, con particolare riferimento all'attività giovanile, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;
  - b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche al fine di garan-

- tire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento dell'attività antidoping del CONI, al quale la F.I.Ba. aderisce incondizionatamente;
- c) la lotta contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale e di corruzione;
  - d) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dalla B.W.F., dalla B.E. e dal CONI;
  - e) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del badminton.
2. La F.I.Ba. promuove ed adotta ogni iniziativa utile al perseguimento dei propri scopi, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione di atleti, tecnici di badminton, dirigenti ed ufficiali di gara.
  3. L'attività della F.I.Ba., nella piena osservanza delle norme sul dilettantismo emanate dal CIO, è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale.

## **TITOLO SECONDO I SOGGETTI**

### **CAPO I - GENERALITÀ**

#### **Articolo 3 - Definizione**

1. Fanno parte della F.I.Ba. le società e le associazioni sportive dilettantistiche, unitamente alle persone fisiche.
2. Le società e le associazioni sono gli affiliati, che costituiscono la F.I.Ba.; fanno parte della F.I.Ba. anche gli aderenti.
3. Le persone fisiche sono i tesserati.

#### **Articolo 4 - Sanzioni**

1. L'appartenenza alla F.I.Ba. comporta la soggezione alle sanzioni disciplinari e sportive previste dal regolamento di giustizia per i soggetti che, per qualsiasi ragione, contravvengono a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti federali.
2. Le sanzioni sono irrogate dai competenti organi di giustizia, a seguito di procedimento che rispetta il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, secondo le norme del regolamento di giustizia.

### **CAPO II - AFFILIATI ED ADERENTI**

#### **Articolo 5 - Affiliati**

1. Sono affiliati alla F.I.Ba. le società e le associazioni che hanno come fine la pratica del badminton nell'ambito del territorio nazionale e che si impegnano ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.
2. I loro statuti devono essere redatti in conformità dell'art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 maggio 2004, sulla base del principio di democrazia interna, devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci e l'esplicita esclusione dello scopo di lucro e la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. Gli statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della F.I.Ba.
4. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata), è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, di prevedere anche, nello statuto e nell'atto costitutivo, che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

5. Le società e le associazioni sono di seguito indicati con la denominazione di associazioni sportive affiliate (A.S.A.).

### **Articolo 6 - Affiliazione**

1. L'affiliazione è il rapporto che lega una società o un'associazione alla F.I.Ba.
2. Le domande di affiliazione sono accolte dal consiglio federale.
3. Le A.S.A. sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del consiglio nazionale del CONI o, per delega dello stesso, da parte del consiglio federale della F.I.Ba. Lo statuto delle A.S.A. è soggetto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI o, su delega della stessa, da parte del consiglio federale.
4. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive sono fatti per la singola disciplina del badminton.
5. Le A.S.A. possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli stati membri dell'unione europea purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
6. Sono tenute a mettere a disposizione della F.I.Ba. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
7. Devono provvedere annualmente alla conferma dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.
8. Cessano di appartenere alla F.I.Ba. nei seguenti casi:
  - a) per recesso;
  - b) per scioglimento volontario;
  - c) per inattività durante un anno sportivo federale;
  - d) per revoca dell'affiliazione da parte del consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
  - e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia;
  - f) per mancata riaffiliazione annuale.
9. In ogni caso di cessazione, le A.S.A. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Ba. e ad altre A.S.A.
10. I componenti del consiglio direttivo delle A.S.A., in carica al momento della cessazione, sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso i predetti dirigenti delle società morose cessate non possono diventare dirigenti di altre società fino a che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione del divieto, il consiglio federale respinge la richiesta di affiliazione o revoca l'affiliazione della società interessata.
11. La cessazione di appartenenza alla F.I.Ba. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di quest'ultima.

12. Avverso le decisioni della Federazione di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta nazionale del CONI, previa acquisizione del parere della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.

### **Articolo 7 - Diritti e doveri delle A.S.A.**

1. Le A.S.A. hanno diritto:
  - a) di partecipare alle assemblee;
  - b) di partecipare all'attività, agonistica o non agonistica ufficiale, nonché all'attività internazionale;
  - c) di organizzare manifestazioni di badminton;
  - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.Ba. e dal CONI.
2. Possono usufruire, in relazione ai risultati sportivi ed organizzativi, di contributi assegnati con deliberazione del consiglio federale, in base alle disponibilità di bilancio.
3. Sono tenute a rispettare e a far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e a far osservare le norme federali, statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Devono inoltre rispettare e far rispettare le regole del dilettantismo emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
5. Si impegnano infine alla tutela della salute degli atleti, alla prevenzione ed alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, alla lotta contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale, di commercializzazione e di corruzione.

### **Articolo 8 - Aderenti**

1. Possono chiedere di aderire alla F.I.Ba., senza avere la qualifica di associazione affiliata, anche scuole, università, parrocchie, caserme, ecc. che svolgono attività promozionale per lo sport del badminton o del beach badminton, senza avere i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione.
2. Le domande di adesione sono accolte dal consiglio federale.
3. Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle A.S.A., ma ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia agli stessi non si applica la cessazione dell'adesione per inattività.

## CAPO III - TESSERATI

### Articolo 9 - Tesserati

1. Il tesseramento è il rapporto che lega una persona alla F.I.Ba.
2. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la F.I.Ba. sono:
  - a) tramite le A.S.A.:
    - 1) gli atleti, i dirigenti sociali e gli altri soci;
    - 2) i tecnici di badminton sociali;
    - 3) i medici ed i massaggiatori sociali;
  - b) direttamente:
    - 1) i dirigenti federali;
    - 2) gli ufficiali di gara;
    - 3) i tecnici di badminton non sociali;
    - 4) i medici ed i massaggiatori non sociali;
    - 5) coloro che rivestono cariche onorarie conferite dall'assemblea.
3. Il tesseramento decorre:
  - a) dalla data del rilascio della tessera, per le persone di cui al comma 2, lettera a), n. 1);
  - b) dall'accettazione della carica o dell'incarico, per le persone di cui al comma 2, lettera b), n. 1);
  - c) dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, albi o elenchi federali, per le persone di cui al comma 2, lettera a), nn. 2) e 3) e alla lettera b), nn. 2), 3) e 4);
  - d) dalla proclamazione da parte dell'assemblea nazionale, per le persone di cui al comma 2 lettera b), n. 5).
4. Il tesseramento tramite le A.S.A. è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione dell'A.S.A. di appartenenza.
5. Il tesseramento cessa:
  - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
  - c) per la perdita dei diritti civili ai sensi di legge;
  - d) per cessazione alla F.I.Ba. dell'A.S.A. di appartenenza.
6. Il tesseramento ha validità fino al termine dell'anno sportivo in corso.
7. È documentato dalla tessera federale, rilasciata dalla F.I.Ba., direttamente o tramite le A.S.A. di appartenenza, le cui procedure di rilascio annuale sono indicate nel regolamento organico.
8. La tessera agonistica vincola l'atleta all'A.S.A. a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal regolamento organico.
9. Il tesserato al di sotto dei 25 anni è soggetto alla indennità di formazione,

a carico dell'A.S.A. nuova nella quale si tessera l'atleta, secondo quanto indicato nel regolamento organico.

10. Non può essere rilasciata la tessera a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti.

### **Articolo 10 - Diritti e doveri dei tesserati**

1. I tesserati hanno diritto:
  - a) al rilascio della tessera federale;
  - b) di partecipare all'attività federale;
  - c) di candidarsi alle cariche federali, nei termini e con i limiti previsti dallo statuto.
2. Sono tenuti a rispettare i principi della lealtà e della correttezza sportiva, ad osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza.
3. I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
4. Devono inoltre rispettare le regole del dilettantismo emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
5. Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

### **Articolo 11 - Cariche d'onore**

1. L'assemblea nazionale, su proposta del consiglio federale, può nominare presidente onorario e consultore d'onore coloro che abbiano acquisito eccezionali meriti nell'attività agonistico-sportiva o dirigenziale del badminton.
2. La carica di presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
3. Le cariche onorarie si intendono conferite a vita, salva motivata revoca delle stesse da parte dell'assemblea nazionale.
4. I titolari di cariche d'onore partecipano alle assemblee federali, nazionale e periferiche, senza diritto di voto.

## TITOLO TERZO

### I VOTI

#### Articolo 12 - Diritto di voto delle A.S.A. - Computo dei voti plurimi

1. Il diritto di voto è riconosciuto alle A.S.A. affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'assemblea, a condizione che nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.
2. I voti plurimi vengono attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non dà diritto al conseguimento dei relativi voti.
3. Ogni A.S.A. oltre al voto singolo di base, ha diritto ai seguenti voti plurimi, per l'attività agonistica:
  - a) per l'attività internazionale, sulla base della miglior posizione dei propri atleti nelle classifiche B.W.F., nell'arco dell'ultimo anno sportivo federale:

classificati	voti assegnati
dal 1° al 10° posto	50
dall'11° al 30° posto	30
dal 31° al 100° posto	10

- b) per i risultati conseguiti nei campionati a squadre e coppa Italia:

serie A	vincitore	16
serie A	finalista	12
serie A	partecipazione ai play off	10
serie A	3° e 4° classificate	8
serie A	5° e 6° classificate	6
serie B	1 <sup>a</sup> classificata	10
serie B	2 <sup>a</sup> classificata	
serie B	3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> classificata	6
serie B	5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> classificata	2
serie C	1 <sup>a</sup> promossa in B	4
serie C	2 <sup>a</sup> promossa in B	2
serie D	promozione in C	2
coppa Italia	vincitore	12
coppa Italia	finalista	10
coppa Italia	partecipanti a fase finale	6

- c) per i risultati conseguiti da propri atleti nei campionati nazionali individuali (in ogni singola disciplina: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto):

<b>classificati</b>	<b>1°</b>	<b>2°</b>	<b>3° e 4°</b>	<b>dal 5° all'8°</b>	<b>dal 9° al 16°</b>	<b>dal 17° al 24°</b>	<b>dal 25° in poi</b>
assoluti	20	16	14	10	6	2	1
under 15, 17, 19	12	8	6	4	2	1	-

- d) per i risultati conseguiti da propri atleti nei campionati regionali (in ogni singola disciplina: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto):

<b>classificati</b>	<b>1°</b>	<b>2°</b>	<b>3° e 4°</b>	<b>dal 5° all'8°</b>	<b>dal 9° al 24°</b>
assoluti	8	7	6	4	1
under 15, 17, 19	4	3	2	1	-

4. I voti per i campionati regionali sono ridotti del 50% per le A.S.A. situate in regioni dove non sia ancora costituito il comitato regionale.
5. L'attività "over" è attività non agonistica e pertanto non dà luogo ad attribuzioni di voti plurimi.
6. In ogni assemblea nazionale, regionale e provinciale i voti plurimi assegnati non possono essere complessivamente superiori al quadruplo del totale dei voti di base; ad ogni singola A.S.A. non possono essere riconosciuti voti plurimi in numero superiore al 10% del loro totale.
7. I voti plurimi, come media degli ultimi 4 anni sportivi, validi per le votazioni in assemblea, sono conteggiati annualmente dalla segreteria federale distintamente per ogni possibile assemblea nazionale, regionale e provinciale alla data di scadenza di ogni anno sportivo e valgono fino al conteggio dell'anno successivo.
8. Qualora i voti per il piazzamento nei campionati individuali di categoria delle discipline di doppio siano appannaggio di componenti della coppia appartenenti a due A.S.A. differenti, i voti relativi sono divisi a metà.
9. Le eventuali frazioni di voto si arrotondano, una sola volta sul totale, all'unità inferiore da 0,01 fino a 0,49 ed all'unità superiore da 0,50 a 0,99.

### **Articolo 13 - Diritto di voto di atleti e tecnici di badminton. Elezione dei delegati**

1. Gli atleti ed i tecnici di badminton sociali partecipano alle assemblee nazionali con diritto di voto tramite delegati eletti nell'ambito delle sin-

- gole A.S.A. di appartenenza con il limite di un atleta e di un tecnico di badminton per ciascuna A.S.A. avente diritto di voto.
2. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto:
    - a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera agonistica;
    - b) ai tecnici di badminton sociali maggiorenni in attività regolarmente iscritti nell'albo e negli elenchi.
  3. I delegati degli atleti e dei tecnici di badminton esprimono un numero di voti pari rispettivamente al 20 per cento ed al 10 per cento dei voti complessivamente attribuiti all'A.S.A. di appartenenza; ad evitare l'attribuzione di voti frazionari, ai soli fini di tali votazioni in sede assembleare e della determinazione dei quorum, i voti attribuiti a ciascuna A.S.A. sono moltiplicati per 10 e quindi ripartiti, per l'esercizio del diritto di voto, nella misura di 7 decimi al presidente, di due decimi al delegato degli atleti e di un decimo al delegato dei tecnici di badminton.
  4. Per l'esercizio del diritto di voto, si fa riferimento alla sede dell'A.S.A. di appartenenza.

## **TITOLO QUARTO GLI ORGANI**

### **Articolo 14 - Organi federali**

1. Gli organi della F.I.Ba. sono:
  - a) **ORGANI CENTRALI**
    - 1) l'assemblea nazionale;
    - 2) il presidente della F.I.Ba.;
    - 3) il consiglio federale;
    - 4) il consiglio di presidenza;
    - 5) il collegio dei revisori dei conti;
  - b) **ORGANI PERIFERICI**
    - 1) l'assemblea regionale;
    - 2) il presidente del comitato regionale;
    - 3) il comitato regionale;
    - 4) il delegato regionale;
    - 5) l'assemblea provinciale;
    - 6) il presidente del comitato provinciale;
    - 7) il comitato provinciale;
    - 8) il delegato provinciale;
  - c) **ORGANI DI GIUSTIZIA**
    - 1) la corte d'appello federale;
    - 2) la corte federale;
    - 3) il giudice unico;
    - 4) il procuratore federale.

### **Articolo 15 - Generalità**

1. Tutte le cariche federali, siano esse elettive o di nomina, hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. Le cariche federali assunte durante il quadriennio durano fino al termine dello stesso.
3. Le sole cariche di nomina, con esclusione degli organi di giustizia, decadono al decadere dell'organo che li ha nominati.

### **Articolo 16 - Integrazione degli organi elettivi collegiali**

1. In caso di vacanza non contemporanea, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti di un organo elettivo, in numero tale da non dare decadenza dell'organo, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.
2. Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvede al rinnovo della carica alla

prima assemblea utile.

3. In tutti i casi in cui il numero delle vacanze sia tale da compromettere la funzionalità dell'organo, si deve convocare l'assemblea in sessione straordinaria entro 60 giorni dall'evento che ha compromesso tale funzionalità e deve essere tenuta entro i successivi 30 per la ricostituzione delle cariche vacanti o dell'intero organo.

## CAPO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

### **Articolo 17 - L'assemblea nazionale**

1. L'assemblea nazionale è l'organo supremo della F.I.Ba. ed ha poteri deliberativi.
2. È costituita dai presidenti delle A.S.A. aventi diritto di voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica della stessa o di altra A.S.A. avente diritto di voto, dai delegati degli atleti e dei tecnici di badminton sociali.
3. È preclusa comunque la presenza in assemblea alle A.S.A. che non abbiano effettuato il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento e a chiunque risulti colpito da provvedimenti di squalifica ed inibizione irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione.
4. I rappresentanti delle A.S.A. aventi diritto di voto, oltre alla propria A.S.A., ne possono rappresentare per delega altre fino ad un massimo di:
  - 1 se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti;
  - 2 fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 3 oltre 200 associazioni e società votanti.I delegati degli atleti e dei tecnici di badminton possono rappresentare solo la propria A.S.A. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti di ciascuna categoria.
5. Partecipano altresì all'assemblea nazionale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare A.S.A. o atleti o tecnici di badminton né direttamente né per delega:
  - a) le A.S.A. non aventi diritto di voto;
  - b) gli aderenti;
  - c) il presidente ed i componenti di tutti gli organi federali centrali e di giustizia;
  - d) i titolari di cariche onorarie;
  - e) i candidati alle cariche federali elettive;
  - f) quanti altri il presidente o il consiglio federale ritengano opportuno invitare.
6. L'assemblea nazionale deve tenersi in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.

7. Deve tenersi in seduta straordinaria per l'elezione del presidente federale, del consiglio federale, del collegio dei revisori dei conti o della corte d'appello federale, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del consiglio federale ovvero sia richiesto dalla metà più una delle associazioni e società aventi diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici di badminton sociali maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
8. Deve inoltre tenersi in seduta straordinaria nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o in caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI del bilancio d'esercizio approvato dal consiglio federale; in tale ipotesi, l'assemblea è costituita solo dalle A.S.A. aventi diritto di voto.

### **Articolo 18 - Convocazione e validità dell'assemblea nazionale**

1. L'assemblea è convocata dal presidente federale su deliberazione del consiglio federale o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce.
2. La convocazione agli aventi diritto di voto è spedita almeno 20 giorni prima della data fissata con lettera raccomandata o per via telematica con documentazione di ricezione contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.
3. Independentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'assemblea è resa nota almeno 45 giorni prima con comunicato federale.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione un'ora dopo l'assemblea è valida senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti.

### **Articolo 19 - Attribuzioni dell'assemblea nazionale**

1. L'assemblea nazionale in seduta ordinaria, e con questa successione:
  - a) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del consiglio federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati;
  - b) elegge con votazioni separate e successive:
    - 1) il presidente federale;
    - 2) i componenti del consiglio federale;
 quindi con votazioni separate ma contemporanee:
    - 3) il presidente del collegio dei revisori dei conti;
    - 4) i componenti del collegio dei revisori dei conti ;
    - 5) i componenti della corte d'appello federale.
2. L'assemblea nazionale in seduta straordinaria:

- a) elegge con votazioni separate e successive:
    - 1) il presidente federale;
    - 2) i componenti del consiglio federale;
    - 3) il presidente del collegio dei revisori dei conti;
    - 4) i componenti del collegio dei revisori dei conti;
    - 5) i componenti della corte d'appello federale;in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo;
  - b) delibera il bilancio di esercizio annuale che abbia avuto parere negativo dal collegio dei revisori dei conti o che non sia stato approvato dalla Giunta nazionale del CONI; in tale ipotesi l'assemblea è costituita solo dalle A.S.A. aventi diritto di voto;
  - c) delibera sulle proposte di modificazione dello statuto;
  - d) delibera lo scioglimento della F.I.Ba.
3. L'assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
- a) nomina, su proposta del consiglio federale, il presidente onorario ed i consultori d'onore;
  - b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del consiglio federale o del collegio dei revisori dei conti o della corte d'appello federale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e non sostituiti;
  - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Per la sola elezione dei componenti del consiglio federale, i rappresentanti delle A.S.A., i delegati degli atleti e dei tecnici di badminton votano esclusivamente per i propri rappresentanti.

#### **Articolo 20 - Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale**

1. L'assemblea nazionale delibera validamente con la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per le modificazioni dello statuto, per cui sono necessari almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati in assemblea;
2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
  - a) per alzata di mano e controprova se così deciso dall'assemblea;
  - b) a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei votanti che dispongano della maggioranza dei voti accreditati dalla commissione di verifica dei poteri;
  - c) a scrutinio segreto se trattasi di elezioni a cariche federali;
  - d) per acclamazione se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'assemblea o della proclamazione del presidente onorario e dei consultori d'onore.
3. È eletto presidente della F.I.Ba. il candidato che ottiene almeno il 50% più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea.
4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 3, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

voti; risulta eletto presidente il candidato che al ballottaggio ottiene la maggioranza assoluta.

5. Il presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento (55%) dei voti validamente espressi. Qualora detto quorum non venga conseguito, viene convocata un'assemblea straordinaria per l'elezione del presidente alla quale il suddetto presidente non può candidarsi.
6. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto n. 15/2004 dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
7. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
8. Nelle votazioni per l'elezione degli organi federali sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze inferiore o superiore al numero dei candidati da eleggere.
9. In nessun caso nel computo dei votanti si tiene conto degli astenuti.

#### **Articolo 21 - Modificazioni dello statuto**

1. Le proposte di modificazione dello statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al consiglio federale dalla maggioranza degli aventi diritto di voto e che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale dei voti attribuiti.
2. Il consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'assemblea nazionale che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Può anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.
4. Il consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello statuto.

#### **Articolo 22 - Proposta di scioglimento della F.I.Ba.**

1. Si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

#### **Articolo 23 - Verifica dei poteri**

1. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'assemblea

nazionale e del diritto di voto nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dalla commissione di verifica dei poteri composta da componenti della corte d'appello federale e della corte federale; la presidenza è affidata al presidente della corte d'appello federale o, in sua assenza, a quello della corte federale.

2. Nelle assemblee elettive i candidati alle cariche federali non possono fare gli scrutatori né far parte della commissione verifica poteri.

#### **Articolo 24 - Il presidente della F.I.Ba.**

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della F.I.Ba. ed è responsabile, unitamente al consiglio federale, del funzionamento della F.I.Ba. nei confronti dell'assemblea nazionale.
2. Sovrintende a tutta l'attività della F.I.Ba., vigila su tutti gli organi e gli uffici della F.I.Ba., esclusi gli organi di giustizia ed il collegio dei revisori dei conti.
3. Al presidente spetta in particolare:
  - a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio federale e del consiglio di presidenza;
  - b) convocare l'assemblea nazionale, salvi i casi diversi espressamente previsti dal presente statuto;
  - c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti;
  - d) proporre al consiglio federale il segretario generale da nominare o da revocare;
  - e) nominare il segretario della corte federale, della corte d'appello federale su proposta dei rispettivi presidenti e del procuratore federale su proposta dello stesso;
  - f) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della F.I.Ba., sottoponendo le relative deliberazioni nella prima riunione successiva per la ratifica del consiglio federale che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito dal vicepresidente; l'esercizio del potere di firma da parte del vicepresidente costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente federale.
5. Il presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singoli affari purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
6. Ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
7. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

## Articolo 25 - Il consiglio federale

1. Il consiglio federale è l'organo di gestione della F.I.Ba., predispone i programmi in conformità delle direttive approvate dall'assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
2. Il consiglio federale è composto dal presidente e da 9 consiglieri rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive, nell'assemblea nazionale:
  - a) il presidente da tutti gli aventi diritto di voto;
  - b) 6 consiglieri dai rappresentanti delle A.S.A.;
  - c) due consiglieri dai delegati degli atleti;
  - d) un consigliere dai delegati dei tecnici di badminton.
3. La votazione per i 6 consiglieri avviene contemporaneamente, ma distintamente da quelle per i consiglieri in rappresentanza degli atleti e dei tecnici di badminton.
4. Nel caso in cui i due consiglieri eletti dai delegati degli atleti siano dello stesso sesso, il secondo eletto viene sostituito dal più votato dell'altro sesso, purché questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti del secondo eletto.
5. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.
6. Nella sua prima riunione il consiglio federale elegge nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice di voti, un vicepresidente.
7. Compie tutti gli atti non espressamente riservati dallo statuto alla competenza di altri organi federali; oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, riservati alla sua esclusiva competenza:
  - a) redige ed approva, nei termini stabiliti dal CONI, il bilancio d'esercizio da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta nazionale del CONI;
  - b) delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo rimettendolo alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione;
  - c) delibera tutti i regolamenti federali e le successive modificazioni: i regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
  - d) riconosce ai fini sportivi le A.S.A., se delegato dal CONI, e accetta le domande di affiliazione delle società, associazioni e quelle di adesione;
  - e) approva ai fini sportivi, se delegato dal CONI, lo statuto e le eventuali modifiche delle società ed associazioni sportive;
  - f) nomina e revoca il segretario generale, su proposta del presidente;
  - g) determina gli importi di tutte le quote e tasse federali;
  - h) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
  - i) propone la nomina del presidente onorario e dei consultori d'onore;
  - j) indice l'assemblea nazionale e fissa l'ordine del giorno, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;

- k) effettua il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
  - l) scioglie, per accertate gravi irregolarità nella gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, i comitati regionali e provinciali, e nomina in sostituzione un commissario, per provvedere, entro 60 giorni, alla convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
  - m) costituisce settori di attività federale, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
  - n) nomina e revoca i componenti degli organi federali non elettivi, i delegati regionali e provinciali, le commissioni, i commissari, i comitati, i segretari dei comitati regionali e provinciali; la revoca non può però riguardare gli organi di giustizia e il collegio dei revisori dei conti;
  - o) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
  - p) dà l'interpretazione autentica delle norme dello statuto e dei regolamenti.
8. Il consiglio federale può delegare al presidente della F.I.Ba. ed al consiglio di presidenza l'esercizio di poteri entro limiti determinati purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
9. Le decisioni così assunte debbono essere portate a conoscenza del consiglio medesimo nei casi e con le modalità dallo stesso stabilite.
10. I consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono automaticamente dalla carica.
11. In ogni caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica stessa di componenti del consiglio federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata dalla prima assemblea utile, secondo quanto stabilito all'art. 16 del presente statuto.

#### **Articolo 26 - Convocazioni del consiglio federale e validità delle deliberazioni**

- 1. Il consiglio federale si riunisce almeno ogni 90 giorni:
  - a) quando il presidente federale lo ritenga opportuno;
  - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 componenti.
- 2. Il presidente onorario partecipa alle riunioni del consiglio federale, senza diritto di voto.
- 3. Alle riunioni del consiglio federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti.
- 4. Vi partecipa il segretario della F.I.Ba. che redige i verbali e li sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione.

5. Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, i responsabili dei vari settori federali o coloro che il consiglio riconosca particolarmente qualificati in relazione alla trattazione di specifici argomenti.
6. Il consiglio federale è convocato con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con documentazione di ricezione, spediti almeno 7 giorni prima della data stabilita e contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno; è validamente costituito quando siano presenti il presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 consiglieri.
7. Il voto non è delegabile.
8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Quando per un componente del consiglio federale si configuri un conflitto di interessi per singole deliberazioni o atti, non può prendere parte né alle une né agli altri.

### **Articolo 27 - Decadenza del consiglio federale**

1. In tutti i casi di decadenza del consiglio federale deve essere convocata l'assemblea in seduta straordinaria entro 60 giorni ed aver luogo al massimo nei successivi 30 e deve essere garantita la continuità della gestione federale; la prorogatio è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
2. Le ipotesi di decadenza del consiglio federale sono le seguenti:
  - a) impedimento temporaneo o definitivo del presidente: esercizio della funzione da parte del vicepresidente. In caso di impedimento definitivo, si ha la decadenza immediata del consiglio federale che resta in carica per la sola ordinaria amministrazione assieme al vicepresidente che provvede alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche;
  - b) dimissioni del presidente: decadenza immediata del presidente e del consiglio federale. Quest'ultimo resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente fino alla celebrazione dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche;
  - c) dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero consiglio federale e del presidente il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'assemblea nazionale;
  - d) vacanza per dimissioni o per qualsiasi altro motivo non contemporanea nell'arco del quadriennio della maggioranza dei consiglieri federali, esclusi dal cumulo quelli di volta in volta sostituiti elettivamente dall'assemblea: decadenza immediata dell'intero consiglio

federale ma non del presidente che da solo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle altre cariche, dell'assemblea nazionale.

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del consiglio federale o di qualunque altro organo federale sono irrevocabili.
4. La decadenza del consiglio federale comporta la decadenza di tutti gli organi, gli organismi e gli incarichi di nomina dello stesso, fatta eccezione per la corte federale.

### **Articolo 28 - Il consiglio di presidenza**

1. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri federali, eletti dal consiglio federale, di cui un atleta e un tecnico di badminton.
2. Funge da segretario il segretario della F.I.Ba., o un suo delegato, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di presidenza provvede al disbrigo degli affari correnti sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi deliberati dal consiglio federale; può adottare deliberazioni in via d'urgenza in sostituzione del consiglio federale da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva per l'accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
4. Il consiglio di presidenza esercita altresì i poteri delegati dal consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del consiglio medesimo le decisioni adottate nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.
5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice di voti, devono essere presenti almeno tre componenti tra cui il presidente o il vicepresidente; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso; alle riunioni deve essere sempre invitato il collegio dei revisori dei conti.

### **Articolo 29 - Il collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo e contabile della F.I.Ba.; esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei collegi sindacali.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, eletto separatamente, due membri effettivi e due supplenti, eletti nell'assemblea nazionale e da due membri effettivi ed un supplente, nominati dal CONI. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori e ragionieri commercialisti.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
4. Dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del consiglio federale.
5. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membro supplente; in caso di parità di voti, precede in graduatoria chi era già in carica per il precedente mandato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Il collegio si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
7. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Per la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile.
9. I revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici della F.I.Ba.
10. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi della F.I.Ba. o di suoi singoli componenti devono essere immediatamente rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente della F.I.Ba. per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
11. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti devono essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
12. Il componente che non partecipa senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del consiglio federale o del consiglio di presidenza decade dall'ufficio.
13. In caso di cessazione per qualsiasi causa del presidente o di un componente, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
14. Se con i supplenti non si riesce a ricostituire il collegio, deve essere indetta l'assemblea nazionale per l'integrazione del collegio negli stessi termini previsti per la decadenza del consiglio federale.
15. Il collegio dei revisori non decade in caso di decadenza del consiglio federale.

## CAPO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

**Articolo 30 - L'assemblea regionale o provinciale**

1. Le assemblee regionali e provinciali sono costituite dai presidenti delle A.S.A. con sede rispettivamente nel territorio della regione o della provincia aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica della stessa o di altra A.S.A. avente diritto di voto.
2. Sono l'organo sovrano rispettivamente del comitato regionale o provinciale, da cui sono indette, e sono convocate dal presidente con lettera raccomandata o per via telematica con documentazione di ricezione contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, spedita agli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della data stabilita.
3. I rappresentanti delle A.S.A. aventi diritto di voto nell'assemblea regionale, oltre alla propria A.S.A. ne possono rappresentare per delega altre fino ad un massimo di:
  - una, oltre le 20 associazioni e società votanti;
  - due, oltre le 50 associazioni e società votanti.Nelle assemblee provinciali, in presenza di almeno 10 A.S.A. aventi diritto di voto, è permessa una sola delega.
4. Il presidente (o il delegato regionale o provinciale) ed i componenti del comitato regionale o provinciale, nelle rispettive assemblee, ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare A.S.A. né direttamente né per delega.
5. Partecipano altresì all'assemblea regionale o provinciale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare A.S.A. né direttamente né per delega:
  - a) le A.S.A. non aventi diritto di voto della regione o della provincia;
  - b) gli aderenti della regione o della provincia;
  - c) il presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia;
  - d) i titolari di cariche onorarie;
  - e) i responsabili dei settori nazionali e, per le assemblee di rispettiva competenza territoriale, quelli regionali o provinciali;
  - f) i candidati alle cariche elettive regionali o provinciali;
  - g) quanti altri il presidente o il consiglio regionale o provinciale ritengano opportuno invitare.
6. Le assemblee regionali e provinciali devono tenersi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.
7. Le assemblee regionali o provinciali devono tenersi in seduta straordinaria per l'elezione rispettivamente del presidente del comitato regionale o dei suoi componenti ovvero del presidente del comitato provinciale o dei suoi componenti in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo nonché quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del consi-

glio regionale o provinciale ovvero sia richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale regionale o provinciale dei voti, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

8. La verifica dei poteri è compito del giudice unico che vi provvede personalmente o può incaricare altri tesserati.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'assemblea nazionale, in quanto applicabili.

### **Articolo 31 - Attribuzioni dell'assemblea regionale o provinciale**

1. Le assemblee regionali o provinciali in seduta ordinaria:
  - a) votano il rendiconto sulla gestione presentato dal presidente e predisposto dal consiglio regionale o provinciale;
  - b) eleggono con votazioni separate e successive:
    - 1) il presidente del comitato regionale o provinciale;
    - 2) i componenti del consiglio regionale o provinciale.
2. Le assemblee regionali o provinciali in seduta straordinaria:
  - a) eleggono con votazioni separate e successive:
    - 1) il presidente del comitato regionale o provinciale;
    - 2) i componenti del consiglio regionale o provinciale;
 in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.
3. Le assemblee regionali o provinciali in seduta ordinaria o straordinaria:
  - a) eleggono singoli membri del consiglio regionale o provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - b) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 32 - Il comitato regionale**

1. Il comitato regionale deve essere costituito nelle regioni dove esistano almeno 10 A.S.A. con diritto di voto, con deliberazione del consiglio federale.
2. Ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente stabilito dal consiglio regionale ed autorizzato dal consiglio federale.
3. Il consiglio del comitato regionale è costituito dal presidente e da:
  - a) 4 componenti se le A.S.A. della regione sono meno di 30;
  - b) 6 componenti se sono da 30 a 99;
  - c) 8 componenti se sono da 100 in poi.
4. Il presidente del comitato ed i componenti del consiglio regionale sono rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive, nell'assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
5. Il consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza collaborando con il consiglio federale e gestendo i fondi affidatigli, secondo le disposizioni quadro del consiglio federale.

6. Per la convocazione del consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il consiglio federale.
7. Il comitato regionale che abbia in regione meno di 10 A.S.A. con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto decade ed è sostituito dal delegato regionale.
8. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

### **Articolo 33 - Il comitato provinciale**

1. Il comitato provinciale può essere costituito nelle province dove esistano almeno 6 A.S.A. con diritto di voto con deliberazione del consiglio federale, sentito il parere del comitato regionale competente.
2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal consiglio provinciale ed autorizzato dal consiglio federale, previo parere del consiglio regionale.
3. Il consiglio del comitato provinciale è costituito dal presidente e da:
  - a) 4 componenti se le A.S.A. della provincia sono meno di 25;
  - b) 5 componenti se sono da 25 in poi.
4. Il presidente ed i componenti del consiglio provinciale sono rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive nell'assemblea provinciale, per la durata di un quadriennio olimpico.
5. Il comitato provinciale assolve il compito di gestire l'attività nel territorio di competenza e di collaborare con il comitato regionale gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione delegatagli dal consiglio regionale.
6. Per la convocazione del consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il consiglio federale.
7. Il comitato provinciale che abbia in provincia meno di 6 A.S.A. con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto decade ed è sostituito dal delegato provinciale.

### **Articolo 34 - Il presidente del comitato regionale o provinciale**

1. Il presidente del comitato regionale o provinciale è eletto rispettivamente dall'assemblea regionale o provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del presidente della F.I.Ba.
2. Rappresenta la F.I.Ba., ai fini sportivi, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del consiglio e, nei termini e casi stabiliti, con-

voca l'assemblea regionale o provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del presidente federale, in quanto compatibili.

3. Per l'elezione del presidente del comitato regionale e provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il presidente della Federazione.

### **Articolo 35 - Il delegato regionale o provinciale**

1. Nelle regioni e nelle province dove non sia costituito o costituibile il comitato regionale o provinciale, il consiglio federale nomina un delegato regionale o, sentito il consiglio regionale, un delegato provinciale al fine di assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali nonché per addivenire all'istituzione di un comitato regionale o provinciale.
2. Decade in caso di decadenza del consiglio federale.
3. Il delegato regionale e, per il tramite del competente delegato o comitato regionale, quello provinciale a fine anno devono inviare una dettagliata relazione circa lo svolgimento del mandato per consentire al consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

## CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA

### **Articolo 36 - Principi informativi della giustizia federale**

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e di metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale e con organismi di controllo regolamentare e disciplinare costituiti dai giudici arbitri, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al regolamento di giustizia ed al regolamento degli ufficiali di gara.
2. I giudici devono essere terzi ed imparziali. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto di difesa (90 giorni).
3. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il giudice di appello di sospenderle su istanza di parte e in presenza di gravi motivi.
4. È consentita, su richiesta della procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non posso-

- no protrarsi per più di sessanta (60) giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
5. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche.
  6. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, anche alla procura federale.
  7. È sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari tranne quando sia irrogata la squalifica per una sola giornata di gara e quando sia oggettivamente impossibile l'espletamento del secondo grado di giudizio; sono altresì garantiti il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, la possibilità di ricusazione del giudice, ovvero la possibilità di revisione di giudizio, nonché la riabilitazione. È, altresì, sancito l'obbligo di astensione del giudice nei casi disciplinati dal regolamento di giustizia.
  8. Ferma restando la competenza del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), a norma del codice W.A.D.A. (world anti-doping agency) in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro novanta (90) giorni dal deferimento della procura antidoping del CONI.
  9. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello statuto del CONI.
  10. Tutti gli organi di giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato; sia quelli eletti sia quelli nominati non decadono al decadere del consiglio federale.
  11. Il regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire.
  12. I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso della laurea in giurisprudenza e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
  13. La funzione giudicante è continua ed indipendente.

### **Articolo 37 - Il giudice unico**

1. Il giudice unico è organo giudicante monocratico di primo grado nominato, unitamente ad uno o più sostituti, dal consiglio federale per la durata del quadriennio olimpico.
2. Il giudice unico è competente per tutta la materia disciplinare che non sia espressamente prevista come competenza della corte federale.
3. Inoltre il giudice unico ha competenza generale per tutte le infrazioni meramente tecniche riguardanti le manifestazioni federali.
4. Il giudice unico ha competenza sull'intero territorio nazionale nonché per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.
5. Il giudice unico svolge la verifica dei poteri nelle assemblee regionali e provinciali provvedendovi di persona o tramite tesserati da lui incaricati.

### **Articolo 38 - La corte federale**

1. L'organico della corte federale è di un presidente, di tre giudici effettivi e di due giudici supplenti nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal consiglio federale.
2. La corte elegge, nel proprio ambito e nella prima riunione, un vicepresidente.
3. Il presidente della F.I.Ba., sentito il parere del presidente della corte, nomina un segretario.
4. La corte funziona per ciascun procedimento con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal presidente o dal vicepresidente.
5. Le decisioni della corte federale sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. La corte giudica in primo grado su:
  - a) le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, o dai dirigenti delle A.S.A., in tali loro specifiche qualità;
  - b) le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti a titolo di dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti;
  - c) le infrazioni commesse dagli ufficiali di gara, iscritti nell'albo e negli elenchi speciali, e dai tecnici in tali loro specifiche qualità;
  - d) i reclami avverso l'attribuzione di voti per le assemblee;
  - e) i reclami avverso la validità delle assemblee nazionale, regionali e provinciali;
  - f) i reclami dei tesserati in materia di trasferimento, nullastata e cessazione o scioglimento del vincolo giuridico sportivo;
  - g) in materia di ineleggibilità, incompatibilità e candidature;
  - h) i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
  - i) la ricusazione del giudice unico.
7. In tema di revoca o diniego dell'affiliazione, la competenza esclusiva è della Giunta nazionale del CONI.

### **Articolo 39 - La corte d'appello federale**

1. L'organico della corte d'appello federale è di un presidente, di due giudici effettivi e di due giudici supplenti eletti per l'intera durata del quadriennio olimpico dall'assemblea nazionale.
2. La corte elegge, nel proprio ambito e nella prima riunione, il presidente ed un vicepresidente.
3. Il presidente della F.I.Ba., sentito il parere del presidente della corte, nomina un segretario.
4. La corte funziona per ciascun procedimento con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal presidente o dal vicepresidente.
5. Le decisioni della corte di appello federale sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. La corte d'appello federale giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.

7. Decide sui conflitti di competenza tra organi giudicanti, sulla ricusazione di componenti della corte federale e della corte d'appello federale, sulla riabilitazione. In ordine a quest'ultima estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna; è concessa quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
8. Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il presidente della corte nomina il presidente del collegio arbitrale nonché l'arbitro di parte qualora questa non vi provveda.

#### **Articolo 40 - Il procuratore federale**

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite al procuratore federale, nominato dal consiglio federale per l'intero quadriennio olimpico.
2. L'ufficio della procura federale è composto dal procuratore federale e da uno o più sostituti anch'essi nominati dal consiglio federale.
3. Il presidente della F.I.Ba., sentito il parere del procuratore federale, nomina un segretario.

#### **CAPO IV - SEGRETERIA FEDERALE**

##### **Articolo 41 - La segreteria federale**

1. La F.I.Ba. si avvale di una segreteria federale retta dal segretario generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono, il cui personale dipende gerarchicamente dal segretario stesso che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
2. Il segretario generale assiste alle riunioni delle assemblee nazionali, del consiglio federale e del consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi presidenti per ragioni di ufficio.
3. In caso di assenza o impedimento, il segretario può delegare altro componente della segreteria.

## TITOLO QUINTO ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

### Articolo 42 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
  - b) siano tesserati alla F.I.Ba., tramite una A.S.A., da almeno due anni precedenti la data dell'assemblea elettiva; per coloro che rivestono la carica di componente del collegio dei revisori dei conti o di un organo di giustizia non vi è l'obbligo del tesseramento;
  - c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squallifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, di discipline associate e di enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
  - f) non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.I.Ba.;
  - g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le discipline sportive associate o altri organismi riconosciuti dal CONI.
2. Possono candidarsi alla carica in rappresentanza di atleti e di tecnici di badminton coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f), siano in attività rispettivamente come atleti o tecnici di badminton e siano stati tesserati per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in dette categorie.
3. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
4. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, ad eccezione del presidente dalla F.I.Ba. come previsto al precedente art. 20 comma 5 e dei componenti degli organi di giustizia che sono rieleggibili per non più di due mandati.
5. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, eccetto quella di revisore dei conti, salvi i rimborsi delle spese, determinati secondo modalità specificate nel regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.Ba.

### **Articolo 43 - Incompatibilità e opzione**

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale centrale o periferica.
2. Le cariche di presidente federale, di componente del collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva o di nomina e sociale.
3. Le cariche di presidente federale e di consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non può prendere parte alle une né agli altri.

### **Articolo 44 - Candidature**

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea elettiva sia essa ordinaria o straordinaria.
2. Non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto, nella stessa elezione, a più di una carica federale.
3. Delle candidature proposte ritualmente vengono compilate liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico alle quali va data pubblicità a norma del regolamento organico.

## **TITOLO SESTO PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

### **Articolo 45 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della F.I.Ba. è costituito da:
  - a) immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  - b) attivo circolante distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
  - c) patrimonio netto;
  - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla segreteria federale e debitamente vistato dal collegio dei revisori dei conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.Ba. senza specifica destinazione.

### **Articolo 46 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio federale ed è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione.
3. In ogni caso, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
4. Entro 15 giorni dall'approvazione da parte del consiglio federale, il bilancio di esercizio deve essere trasmesso alla Giunta nazionale del CONI unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI.
5. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione da parte dell'organo federale competente, sono sottoposti all'approvazione del CONI.

## **TITOLO SETTIMO CONTROVERSIE**

### **Articolo 47 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.Ba. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

### **Articolo 48 - Collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è costituito dal presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina del presidente è demandata al presidente della corte d'appello federale che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria della F.I.Ba. che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

### **Articolo 49 - Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport**

1. Le controversie che contrappongono la F.I.Ba. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambi-

to della giustizia federale con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e arbitrato deliberato dal consiglio nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.Ba.

## **TITOLO OTTAVO NORME GENERALI**

### **Articolo 50 - Anno sportivo federale**

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Articolo 51 - Statuto e regolamenti federali**

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti federali.
2. I regolamenti e le loro modificazioni, eccezion fatta per le regole di badminton, sono deliberati dal consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere approvati dalla Giunta nazionale del CONI e pubblicati negli atti ufficiali.
3. Lo statuto, i regolamenti attuativi dello statuto quello di giustizia e per l'attività antidoping sono sottoposti all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta nazionale del CONI.
4. Il presente statuto e le successive modificazioni entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.